

U.S.R.

IL RETTORE

- VISTO** il vigente Statuto dell'Ateneo, emanato con D.R. n. 2897 del 04/09/2013 e successivamente modificato con D.R. n. 451 del 14/02/2014;
- VISTO** il D.L.vo 30/03/2001, n. 165, e ss.mm.ii. concernente “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e, in particolare, il comma 6 dell'art. 7, l'art. 35 bis (introdotto dalla legge n. 190/2012) e l'art 53;
- VISTO** il *Regolamento per l'affidamento di incarichi di lavoro autonomo*, emanato con D.R. n. 566 del 14/02/2003 e ss.mm.ii;
- VISTA** la Legge 30/12/2010, n. 240, riguardante “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*”, e in particolare l'art. 18, comma 1, lett. b) e c);
- VISTA** la Legge 06/11/2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”;
- VISTO** il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016 di questa Università, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 30/01/2014;
- VISTO** il D.L.vo 14/03/2013, n. 33, relativo al “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” ed, in particolare, l'art. 15, commi 1 e 2;
- CONSIDERATO** che, al fine di adeguare il sopra citato Regolamento per l'affidamento di incarichi di lavoro autonomo alla normativa sopra indicata, si è reso necessario procedere ad una revisione del testo regolamentare vigente definendone una nuova stesura denominata “*Regolamento per l'affidamento di incarichi di lavoro autonomo presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II*”;
- VISTA** la Delibera n. 37 del 10/12/2014 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in merito al sopra indicato nuovo testo di Regolamento;
- VISTA** la Delibera n. 17 del 11/12/2014 con la quale il Senato Accademico ha approvato il “*Regolamento per l'affidamento di incarichi di lavoro autonomo presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II*” con relativi schemi-tipo (Allegati da 1 a 7);

DECRETA

E' emanato nel testo allegato al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante, il “*Regolamento per l'affidamento di incarichi di lavoro autonomo presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II*” con relativi schemi-tipo (Allegati da 1 a 7).

Il suddetto Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e, dalla stessa data, sostituisce il Regolamento emanato con D.R. n. 566 del 14/02/2003 e ss.mm.ii.

IL RETTORE
Gaetano MANFREDI

AdP

Ripartizione Affari Generali, Professori e ricercatori
Il Dirigente della Ripartizione dott. Francesco Bello
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari

Ripartizione Personale Contrattualizzato,
Trattamento pensionistico e Affari Speciali

IL RETTORE

VISTO lo Statuto di Ateneo;

VISTO l'art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Rettore n. 3 del 5.1.2015 con cui è stato emanato il "Regolamento per l'affidamento di incarichi di lavoro autonomo presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II" con i relativi schema-tipo allegati;

VISTO in particolare l'art. 2, comma 1, del Regolamento in discorso, recante disposizioni generali per tutti gli incarichi di lavoro autonomo, che – in attuazione di quanto disposto dal sopra citato art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 - prevede, per le amministrazioni pubbliche tra cui sono ricomprese le Università, la possibilità di conferire incarichi di lavoro autonomo in presenza, tra l'altro, del seguente presupposto di legittimità:

b) "la struttura universitaria deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno (...);"

VISTI altresì gli articoli 6 (per le collaborazioni coordinate e continuative), 23 (per le consulenze professionali) e 31 (per le prestazioni occasionali) del medesimo Regolamento che dispongono, rispettivamente, che la richiesta di autorizzazione ad attivare la procedura di valutazione comparativa finalizzata al conferimento dell'incarico debba indicare, tra l'altro:

- "che è stata preliminarmente accertata l'impossibilità di far fronte allo svolgimento delle attività previste per l'espletamento dell'incarico di lavoro autonomo con le competenze proprie del personale dipendente in servizio presso la struttura universitaria che si avvarrà dell'incarico";

CONSIDERATO che lo schema di "provvedimento di conferimento incarichi di lavoro autonomo", allegato 2 al Regolamento in parola, nelle premesse dello stesso, ai fini del conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, utilizza la sintetica locuzione: "VERIFICATA l'assenza di professionalità interne";

RITENUTO – dalla lettura sistematica di tutte le norme sopra richiamate e dell'allegato 2, schema di "provvedimento di conferimento incarichi di lavoro autonomo" – di dover interpretare la sopra citata frase nel senso che la stessa debba essere intesa come impossibilità di utilizzare il personale in servizio presso la struttura universitaria conferente, laddove alternativamente sussista una delle seguenti condizioni:

- 1) presso la struttura universitaria conferente non vi sono professionalità interne con le specifiche competenze richieste;
- 2) pur essendo presenti tali professionalità, risulta impossibile fare fronte allo svolgimento delle attività previste per l'espletamento dell'incarico con tale personale in quanto lo stesso è indisponibile poiché impegnato nelle attività istituzionali della struttura che, diversamente, sarebbero compromesse;
- 3) a fronte di una ricognizione interna, nessuna unità di personale dipendente ha manifestato interesse allo svolgimento delle attività sottese al conferimento dell'incarico di lavoro autonomo;

CONSIDERATO che l'art. 39 del Regolamento di cui si discute prevede che "con decreto rettorale potranno essere apportate modificazioni ed integrazioni agli allegati" del regolamento stesso;

RITENUTO, fermo restando l'interpretazione di cui sopra, di poter sostituire, nelle premesse dello schema di "provvedimento di conferimento incarichi di lavoro autonomo", allegato 2 al Regolamento *de quo*, il periodo "VERIFICATA l'assenza di professionalità interne" con la seguente formulazione: ACCERTATA preliminarmente l'impossibilità di far fronte allo svolgimento delle attività previste per l'espletamento dell'incarico di lavoro autonomo con le competenze proprie del personale dipendente in servizio presso la struttura universitaria";

D E C R E T A

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono per integralmente riportate e trascritte, lo schema di "provvedimento di conferimento incarichi di lavoro autonomo" - allegato 2 al Regolamento per l'affidamento di incarichi di lavoro autonomo presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II", emanato con Decreto del Rettore n. 3 del 5.1.2015 – è sostituito dal nuovo schema-tipo allegato al presente decreto.

IL RETTORE
Gaetano MANFREDI

Ripartizione Personale contrattualizzato, Trattamento
pensionistico e Affari speciali
Il responsabile del procedimento
Dirigente: Dott.ssa Gabriella Formica

Regolamento per l'affidamento di incarichi di lavoro autonomo presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II

CAPO I

Art. 1

Il presente Regolamento disciplina gli incarichi di lavoro autonomo conferiti dall'Università degli Studi di Napoli Federico II.

Art. 2

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche, tra cui sono ricomprese le università, possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento alla struttura universitaria conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità della struttura universitaria conferente;

b) la struttura universitaria deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, come dettagliato ai successivi articoli;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purchè senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

2. Ai sensi di quanto disposto dal sopra citato art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e confermato dal Dipartimento della Funzione pubblica nelle circolari emanate in materia, il ricorso a contratti di lavoro autonomo per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa, con possibili risvolti anche sul piano disciplinare, civile nonché erariale per il Responsabile della struttura universitaria che ha stipulato i contratti.

In caso di condanna dell'Università al pagamento di somme di denaro per incarichi di lavoro autonomo stipulati in violazione dei presupposti di legittimità sopra indicati, la relativa sentenza sarà trasmessa alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai fini dell'accertamento di un'eventuale responsabilità contabile.

3. Secondo quanto disposto dall'art. 18, comma 1, lett. b) e c) della Legge n. 240/2010:

a) per gli incarichi conferiti autonomamente dalle strutture universitarie, gli stessi non possono essere conferiti a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero di coniugio con un professore afferente alla struttura universitaria conferente ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;

b) per gli incarichi conferiti dal Rettore per il tramite dell'ufficio competente, gli incarichi stessi non possono essere conferiti a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero di coniugio con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

4. È fatto divieto alle strutture universitarie di conferire incarichi di lavoro autonomo la cui spesa risulti gravare direttamente o indirettamente a carico del Fondo di Finanziamento Ordinario dell'Ateneo.

Art. 3

1. L'Università può conferire i seguenti incarichi:
- a) di collaborazione coordinata e continuativa;
 - b) di consulenza professionale;
 - c) di prestazione occasionale.

CAPO II

Collaborazione coordinata e continuativa

Art. 4

1. La collaborazione coordinata e continuativa consiste nello svolgimento di una prestazione d'opera continuativa, finalizzata alla realizzazione di un progetto specifico.
2. La collaborazione, non esclusiva, deve essere prestata in modo prevalentemente personale, in piena autonomia tecnica e organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica né obbligo di orario.

Art. 5

1. Fermo restando i presupposti di legittimità indicati all'art. 2, gli incarichi vengono conferiti – previa procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio - in relazione alle competenze richieste dall'incarico.
2. Il punteggio della valutazione comparativa, espresso in centesimi, deve essere equilibratamente ripartito tra i titoli ed il colloquio.

Art. 6

1. In attuazione del Piano di prevenzione della corruzione vigente nell'Ateneo, al fine di evitare che gli avvisi con cui sono indette le procedure di valutazione comparativa siano modellati su caratteristiche specifiche di un determinato potenziale concorrente, il responsabile della struttura universitaria/responsabile del progetto che richiede alla propria struttura o al Rettore l'emanazione dell'avviso della procedura selettiva deve motivare dettagliatamente tutti i requisiti che richiede. Analoga motivazione deve essere fornita anche per l'individuazione del contenuto del colloquio da inserire nell'avviso nonché per i titoli oggetto di valutazione. La richiesta di autorizzazione ad attivare la procedura di valutazione comparativa finalizzata al conferimento dell'incarico dovrà, quindi, specificatamente indicare:
 - a) che è stata preliminarmente accertata l'impossibilità di far fronte allo svolgimento delle attività previste per l'espletamento dell'incarico di lavoro autonomo con le competenze proprie del personale dipendente in servizio presso la struttura universitaria che si avvarrà dell'incarico;
 - b) l'obiettivo ed il progetto sottesi al conferimento dell'incarico;
 - c) oggetto e durata della collaborazione;
 - d) l'importo lordo del compenso previsto, determinato secondo i criteri previsti nei successivi articoli del presente Regolamento;
 - e) il luogo della collaborazione;
 - f) i requisiti di ammissione e i criteri della procedura di valutazione comparativa;
 - g) i finanziamenti su cui grava la spesa, che non devono, in nessun caso, ricadere direttamente o indirettamente sul Fondo di Finanziamento Ordinario di Ateneo.
2. L'autorizzazione è deliberata dall'organo collegiale della struttura che intende conferire l'incarico. Per i progetti gestiti dagli uffici dell'Amministrazione Centrale, l'autorizzazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università. Analogo iter deve essere seguito anche in caso di proroga del progetto e del relativo contratto.

Art. 7

La durata della collaborazione non può eccedere la durata del progetto sotteso al conferimento dell'incarico. Non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, ai fini del completamento dello stesso e per ritardi non imputabili al collaboratore, purchè il progetto sia a sua volta prorogato o non sia ancora decorso il termine naturale di scadenza dello stesso, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Art.8

1. Il corrispettivo della collaborazione è determinato al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del collaboratore, sulla base delle caratteristiche della attività da espletare, della capacità professionale necessaria e dell'impegno richiesto.
2. E' possibile il rimborso delle spese eventualmente sostenute dal collaboratore per l'esecuzione dell'incarico comprese quelle di viaggio, vitto e soggiorno, che si rendano necessarie ai fini dell'espletamento dell'incarico, preventivamente autorizzate dal Responsabile scientifico del progetto e sempre che le stesse rientrino tra le spese rendicontabili sui fondi del progetto stesso.

Art. 9

1. La procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento dell'incarico è effettuata dalla struttura universitaria conferente, previa pubblicazione di apposito avviso, da predisporre secondo lo schema allegato al presente Regolamento (Allegato n. 1).

L'avviso deve essere pubblicato per almeno 20 giorni nella sezione informatica dell'Albo Ufficiale di Ateneo, nonché sul sito web di Ateneo.

2. La Commissione, composta di 3 esperti, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante, è nominata con provvedimento del responsabile della struttura che intende conferire l'incarico ovvero, per i progetti gestiti dagli uffici dell'Amministrazione Centrale con decreto del Rettore da pubblicare nella sezione informatica dell'Albo Ufficiale di Ateneo, nonché sul sito web di Ateneo. I compensi da corrispondere ai componenti della commissione sono stati determinati dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 15 del 18.6.2013 e nei limiti ivi fissati. In particolare la spesa relativa ai predetti compensi dovrà essere imputata al finanziamento del progetto o del programma ovvero nel caso in cui le norme o le disposizioni dettate dal soggetto erogante il finanziamento non consentano tale imputazione, al bilancio della struttura proponente l'incarico di collaborazione.

Il provvedimento di liquidazione dei compensi è formalizzato dal Responsabile della struttura universitaria conferente ovvero dal Rettore per gli incarichi dallo stesso conferiti.

3. Ai sensi dell'art. 35 bis, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, non possono far parte delle commissioni esaminatrici, anche con compiti di segreteria, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del codice penale. A tal fine, nelle premesse del provvedimento di nomina della commissione si darà atto dell'acquisizione preventiva della dichiarazione sostitutiva di certificazione, da rendere ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, della insussistenza delle condizioni ostative fissate dal predetto art. 35 bis.

Art. 10

Preliminarmente alla stipula del contratto, il Responsabile della struttura universitaria conferente/il Rettore per i progetti gestiti dagli uffici dell'Amministrazione Centrale dovrà formalizzare apposito provvedimento di approvazione degli atti nonché il provvedimento di formale conferimento dell'incarico – quest'ultimo secondo lo schema allegato al presente regolamento (cfr.all. 2) - da pubblicare entrambi nella sezione informatica dell'Albo Ufficiale di Ateneo, nonché sul sito web di Ateneo.

Art. 11

1. Il conferimento dell'incarico avviene mediante la stipulazione di un contratto di diritto privato, secondo lo schema allegato (all.3) da sottoscrivere, prima dell'inizio dell'attività, tra il soggetto utilmente collocato in graduatoria ed il Responsabile della struttura universitaria conferente. Per i progetti gestiti dall'Amministrazione Centrale, la stipula del contratto avviene tra il soggetto in parola ed il Rettore.

2. Preliminarmente alla sottoscrizione del contratto il collaboratore, dovrà rendere le dichiarazioni previste dalle norme vigenti ed in particolare:

- quella concernente il possesso di tutti i requisiti prescritti dall'avviso;
- quella concernente i dati in materia fiscale e previdenziale;
- per gli incarichi conferiti autonomamente dalle strutture universitarie, la dichiarazione sulla insussistenza del grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero di coniugio con un professore afferente alla struttura universitaria conferente ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, in attuazione di quanto disposto dall'art. 18, comma 1, lett. b) e c) della Legge n. 240/2010.

- per gli incarichi conferiti dal Rettore la dichiarazione sulla insussistenza del grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero di coniugio con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, in attuazione di quanto disposto dall'art. 18, comma 1, lett. b) e c) della Legge n. 240/2010.

Il collaboratore dovrà, altresì, dichiarare, in calce al contratto, di aver ricevuto copia dei Codici di comportamento Nazionale e di Ateneo nel tempo vigente, nonché copia del Piano di Prevenzione della Corruzione dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, vigente nell'Ateneo.

3. Il contratto deve in ogni caso prevedere: l'oggetto della prestazione, efficacia e durata della medesima, l'entità e la modalità di corresponsione del compenso, il luogo di espletamento dell'attività, nonché la previsione di clausola risolutiva, secondo lo schema allegato.

4. Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa nonché l'eventuale proroga dello stesso, unitamente a tutti gli atti presupposti, è sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. f bis della Legge n. 20/94, come modificato dall'art. 17, comma 30 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni in Legge n. 102/2009.

L'efficacia del contratto è sospesa fino all'esito del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f bis) della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 2 è fatto divieto di affidare al collaboratore compiti diversi da quelli oggetto del contratto.

6. E' fatto altresì divieto di affidare incarichi a personale dipendente dell'Università di Napoli, ai titolari di assegni di ricerca nonché ai titolari di altri contratti di diritto privato con la stessa Università aventi quali oggetto, in tutto o in parte, attività lavorative.

Art. 12

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, le strutture universitarie conferenti pubblicano e aggiornano, tra l'altro, le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae;
- c) i compensi.

2. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo in parola, comma 2, la pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali e' previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

Art. 13

1. Il compenso dovuto per l'espletamento dell'incarico viene fissato al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del collaboratore. Il suddetto importo sarà liquidato, di norma, in un'unica soluzione al termine dell'attività, previa valutazione positiva, da parte del Responsabile Scientifico del progetto/Responsabile della struttura universitaria conferente, delle relazioni intermedie e finale redatte dal collaboratore. Ove sia possibile una rendicontazione intermedia delle attività commissionate, il compenso previsto potrà essere liquidato anche in rate semestrali e comunque non inferiori a tre mesi, previa valutazione dell'attività svolta dal collaboratore da parte del Responsabile scientifico del progetto/Responsabile struttura universitaria conferente.

2. Il compenso rientra ai fini del trattamento fiscale tra i redditi assimilati al lavoro dipendente di cui all'art. 50 comma 1 lett. c) bis del TUIR e ss.mm.ii. Ai fini IRPEF l'Università effettuerà una ritenuta IRPEF a titolo di acconto così come stabilita dagli artt. 11, 12 e 13 del TUIR, applicando le relative detrazioni di imposta, tenendo conto di quanto comunicato dal soggetto percipiente all'atto della stipula del contratto.

Nei termini previsti dal DPR 22 luglio 1998, n. 322, verrà rilasciato apposito modello CUD riportante i redditi corrisposti durante l'anno e le relative detrazioni di imposta applicate.

Sarà cura del collaboratore adempiere agli obblighi fiscali quali la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Art. 14

1. Le sospensioni della prestazione da parte del collaboratore comportano la sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale, indipendentemente dalla motivazione.

2. Le sospensioni dell'attività del collaboratore che, nel complesso, raggiungano un terzo della durata contrattuale comportano la risoluzione del contratto. In tale caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro svolto.
3. Quando la collaborazione si inserisce in un progetto di ricerca, o in altra attività programmata, il termine di scadenza del progetto o dell'attività programmata comporta la scadenza automatica del contratto di collaborazione.

Art. 15

1. In caso di malattia, infortunio e maternità la prestazione del collaboratore è inesigibile e si applicano i commi 1 e 3 dell'art. 14.
2. Alle collaboratrici in maternità si applica la relativa disciplina previdenziale ed assistenziale.

Art. 16

1. Al termine della sospensione per maternità, malattia o infortunio, il responsabile della struttura, in relazione alla prestazione contrattuale, all'attività già espletata ed a quella ancora da espletare, stabilisce, in alternativa, di:
 - a) autorizzare la prosecuzione dell'attività fino al termine della durata contrattuale;
 - b) autorizzare la prosecuzione della attività oltre il termine della durata contrattuale, mediante la proroga del contratto, per un periodo pari alla sospensione, sempre che detta proroga sia compatibile con il termine naturale di scadenza del progetto/proroga del progetto e con i termini di rendicontazione dello stesso;
 - c) risolvere il contratto.

Art. 17

Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

Art. 18

1. In applicazione delle norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai responsabili delle strutture in cui operano i collaboratori è fatto carico di informare questi ultimi sui rischi presenti nel luogo di lavoro e di vigilare sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi.
2. Per eventuali infortuni occorsi ai collaboratori nei locali della struttura si rinvia alle circolari interne diramate sulla materia.

Art. 19

La struttura universitaria conferente è tenuta autonomamente a porre in essere gli adempimenti scaturenti dall'applicazione degli artt. 1180 e ss. Della Legge n. 296/06 e successive modifiche ed integrazioni, tramite modello unificato Unilav.

Art. 20

1. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali di una delle parti, si applicano gli artt. 1453 e seguenti del codice civile.

Art. 21

1. Per gli aspetti non direttamente previsti dal presente capo, si applicano gli artt. 2222 e seguenti del codice civile, nonché tutte le altre norme di legge e di regolamento in materia di collaborazione coordinata e continuativa.

CAPO III Consulenza professionale

Art. 22

La consulenza professionale consiste in una prestazione d'opera intellettuale svolta da soggetti, in possesso di partita IVA, che esercitano abitualmente attività che siano connesse con l'oggetto della prestazione o da esperti di comprovata qualificazione risultante da documentato curriculum.

Art. 23

1. In attuazione del Piano di prevenzione della corruzione vigente nell'Ateneo, al fine di evitare che gli avvisi con cui sono indette le procedure di valutazione comparativa siano modellati su caratteristiche specifiche di un determinato potenziale concorrente, il responsabile della struttura universitaria/responsabile del progetto che richiede alla propria struttura o al Rettore l'emanazione dell'avviso della procedura selettiva deve motivare dettagliatamente tutti i requisiti che richiede. Analoga motivazione deve essere fornita anche per i titoli oggetto di valutazione.

2. Fermi restando i presupposti di legittimità indicati all'art. 2, comma 1 del presente regolamento, la richiesta di autorizzazione ad attivare la procedura di conferimento dell'incarico di consulenza deve specificatamente indicare:

a) che è stata preliminarmente accertata l'impossibilità di far fronte allo svolgimento delle attività previste per l'espletamento dell'incarico di lavoro autonomo con le competenze proprie del personale dipendente in servizio presso la struttura universitaria che si avvarrà dell'incarico;

b) l'oggetto della consulenza, in relazione alle precise esigenze che giustificano l'incarico;

c) l'obiettivo/eventuale progetto ai quali la prestazione si ricollega;

d) la durata della prestazione;

e) l'importo lordo del compenso previsto, determinato sulla base delle caratteristiche dell'attività da espletare, della capacità professionale necessaria e dell'impegno richiesto;

f) i requisiti di ammissione e i criteri della valutazione comparativa;

g) i finanziamenti su cui grava la spesa, che non devono, in nessun caso, ricadere direttamente o indirettamente sul Fondo di Finanziamento Ordinario di Ateneo, ad eccezione, per l'Amministrazione Centrale, di fattispecie particolari previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

3. L'autorizzazione è deliberata dall'organo collegiale della struttura che intende conferire l'incarico. Per i progetti gestiti dagli uffici dell'Amministrazione Centrale, l'autorizzazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università.

Art. 24

1. La procedura di valutazione comparativa, per titoli, finalizzata al conferimento dell'incarico di consulenza è effettuata dalla struttura universitaria proponente, previa pubblicazione di apposito avviso, da predisporre secondo lo schema allegato al presente Regolamento (Allegato n. 4).

2. L'avviso deve essere pubblicato per almeno 20 giorni, nella sezione informatica dell'Albo Ufficiale di Ateneo, nonché sul sito web di Ateneo.

3. La Commissione, composta di 3 esperti di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante è nominata con provvedimento del responsabile della struttura che intende conferire l'incarico ovvero, per i progetti gestiti dagli uffici dell'Amministrazione Centrale, con decreto del Rettore, da pubblicare nella sezione informatica dell'Albo ufficiale di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo.

4. Ai sensi dell'art. 35 bis, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, non possono far parte delle commissioni esaminatrici, anche con compiti di segreteria, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del codice penale. A tal fine, nelle premesse del provvedimento di nomina della commissione si darà atto dell'acquisizione preventiva della dichiarazione sostitutiva di certificazione, da rendere ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, della insussistenza delle condizioni ostative fissate dal predetto art. 35 bis.

5. Ai componenti della predetta commissione non spetta alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico.

Art. 25

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 5, comma 9 del D.L. 6.7.2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge n.135 del 7.8. 2012, come modificato dall'art. 6 del D.L. n. 90 del 24.6.2014, convertito in L. n. 114/2014, è fatto divieto di attribuire incarichi di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.

2. Preliminarmente alla stipula del contratto, il Responsabile della struttura universitaria conferente/il Rettore per i progetti gestiti dagli uffici dell'Amministrazione Centrale dovrà formalizzare apposito provvedimento di approvazione degli atti nonché il provvedimento di formale conferimento dell'incarico - quest'ultimo secondo lo schema allegato al presente regolamento(cfr. all.2) - da pubblicare entrambi nella sezione informatica dell'Albo ufficiale di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo.

3. Il conferimento dell'incarico di consulenza professionale avviene mediante la stipulazione di un contratto di diritto privato, secondo lo schema allegato (all.5) da sottoscrivere, prima dell'inizio dell'attività, tra il soggetto utilmente collocato in graduatoria ed il Responsabile della struttura universitaria conferente. Per i progetti gestiti dagli uffici dell'Amministrazione Centrale, la stipula del contratto avviene tra il soggetto in parola ed il Rettore.

4. Preliminarmente alla sottoscrizione del contratto il consulente dovrà rendere le dichiarazioni previste dalle norme vigenti ed in particolare:

- quella concernente il possesso di tutti i requisiti prescritti dall'avviso;
- quella concernente i dati a materia fiscale e previdenziale;
- per gli incarichi conferiti autonomamente dalle strutture universitarie, la dichiarazione sulla insussistenza del grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero di coniugio con un professore afferente alla struttura universitaria conferente ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, in attuazione di quanto disposto dall'art. 18, comma 1, lett. b) e c) della Legge n. 240/2010.
- per gli incarichi conferiti dal Rettore la dichiarazione sulla insussistenza del grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero di coniugio con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, in attuazione di quanto disposto dall'art. 18, comma 1, lett. b) e c) della Legge n. 240/2010.

Il consulente dovrà, altresì, dichiarare in calce al contratto, di aver ricevuto copia dei Codici di comportamento Nazionale e di Ateneo, nonché copia del Piano di Prevenzione della Corruzione dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, vigente nell'Ateneo.

5. Il contratto deve in ogni caso prevedere: l'oggetto della consulenza, efficacia e durata della medesima, l'entità e la modalità di corresponsione del corrispettivo, nonché la previsione di una clausola risolutiva, secondo lo schema allegato.

6. Il contratto di consulenza, unitamente a tutti gli atti presupposti, è sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. f bis della Legge n. 20/94, come modificato dall'art. 17, comma 30 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni in Legge n. 102/2009.

7. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, le strutture universitarie conferenti pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative, tra l'altro, ai titolari di incarichi di consulenza:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae;
- c) i compensi.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo in parola, comma 2, la pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali e' previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 53, comma 14 del D.Lgs. n. 165/2001, le strutture universitarie conferenti rendono noti, sul sito web di Ateneo, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

Art. 26

1. Il compenso annuo lordo dovuto per l'espletamento dell'incarico viene fissato oltre oneri INPS a carico dell'Amministrazione ed IRAP. Il suddetto importo sarà liquidato previa valutazione positiva da parte del Responsabile della struttura conferente.

2. Il compenso suddetto rientra ai fini del trattamento fiscale tra i redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53, comma 1, del TUIR e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini IRPEF questa Università effettuerà, pertanto, una ritenuta d'acconto del 20% all'atto della corresponsione del compenso ai sensi dell'art. 25 del DPR 600/73. Il consulente dovrà, quindi, autonomamente adempiere ai conseguenti obblighi fiscali quali la presentazione della dichiarazione e l'eventuale versamento del conguaglio alle scadenze e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

E' possibile il rimborso delle spese eventualmente sostenute dal consulente per lo svolgimento dell'incarico comprese quelle per viaggio, vitto e soggiorno, che si rendano necessarie, preventivamente autorizzate dal responsabile scientifico del progetto e sempre che le stesse rientrino tra le spese rendicontabili sui fondi del progetto stesso.

Tali spese devono essere evidenziate nella fattura/nota di addebito ed assoggettate ad IVA ed alla ritenuta di acconto del 20% ai sensi della normativa vigente.

Art. 27

1. La consulenza professionale non è resa, di norma, presso i locali dell'Università di Napoli.
2. Fermo restando quanto disposto ai precedenti articoli, è fatto, altresì, divieto di affidare incarichi a personale dipendente dell'Università di Napoli, ai titolari di assegni di ricerca nonché ai titolari di altri contratti di diritto privato con la stessa Università aventi quali oggetto, in tutto o in parte, attività lavorative.

Art. 28

Per quanto non previsto dal presente capo si applicano gli artt. 2222 e seguenti del codice civile.

CAPO IV Prestazione occasionale

Art. 29

1. Per prestazione occasionale si intende quella avente ad oggetto il compimento di un'opera o di un servizio, al di fuori delle ipotesi di cui ai capi II e III, che il collaboratore svolga in maniera saltuaria ed autonoma.
2. La prestazione occasionale è resa senza vincolo di subordinazione e di orario e senza alcun potere di coordinamento, con autonomia organizzativa ed operativa. Come da ultimo precisato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica - con circolare n. 3/2014, ai sensi dell'art. 61, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per prestazioni occasionali si intendono i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5.000 euro.

Art. 30

La prestazione occasionale può essere richiesta sempre che sussistano i presupposti di legittimità di cui all'art. 2, comma 1 del presente regolamento.

Art. 31

1. In attuazione del Piano di prevenzione della corruzione vigente nell'Ateneo, al fine di evitare che gli avvisi con cui sono indette le procedure di valutazione comparativa siano modellati su caratteristiche specifiche di un determinato potenziale concorrente, il responsabile della struttura universitaria/responsabile del progetto che richiede alla propria struttura o al Rettore l'emanazione dell'avviso della procedura selettiva deve motivare dettagliatamente tutti i requisiti che richiede. Analoga motivazione deve essere fornita anche per i titoli oggetto di valutazione.
2. Fermo restando quanto disposto dall'art. 2, comma 1 del presente regolamento, la richiesta di autorizzazione a conferire l'incarico di prestazione occasionale deve specificatamente indicare:
 - a) che è stata preliminarmente accertata l'impossibilità di far fronte allo svolgimento delle attività previste per l'espletamento dell'incarico di lavoro autonomo con le competenze proprie del personale dipendente in servizio presso la struttura universitaria che si avvarrà dell'incarico;
 - b) l'oggetto della prestazione, in relazione alle precise esigenze organizzative che giustificano l'incarico;
 - c) l'obiettivo/eventuale progetto ai quali la prestazione si ricollega;
 - d) il termine massimo entro cui la prestazione deve essere espletata;
 - e) l'importo lordo del compenso previsto, determinato secondo i criteri di cui all'art. 35 del presente Regolamento;
 - f) il luogo della collaborazione;
 - g) i requisiti di ammissione e i criteri della valutazione comparativa;
 - h) i finanziamenti su cui grava la spesa, che non devono, in nessun caso, ricadere direttamente o indirettamente sul Fondo di Finanziamento Ordinario di Ateneo.

2. L'autorizzazione è deliberata dall'organo collegiale della struttura che intende conferire l'incarico. Per i progetti gestiti dagli uffici dell'Amministrazione Centrale, l'autorizzazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università.

Art. 32

1. La procedura di valutazione comparativa, per titoli, finalizzata al conferimento dell'incarico di prestazione occasionale è effettuata dalla struttura universitaria conferente, previa pubblicazione di apposito avviso, da predisporre secondo lo schema allegato al presente Regolamento (Allegato n. 6). L'avviso deve essere pubblicato per almeno 10 giorni lavorativi nella sezione informatica dell'Albo Ufficiale di Ateneo, nonché sul sito web di Ateneo.

2. La Commissione, composta di 3 esperti di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante è nominata con provvedimento del responsabile della struttura che intende conferire l'incarico ovvero, per i progetti gestiti dagli uffici dell'Amministrazione Centrale, con decreto del Rettore, da pubblicare nella sezione informatica dell'Albo ufficiale di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo.

3. Ai sensi dell'art. 35 bis, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, non possono far parte delle commissioni esaminatrici, anche con compiti di segreteria, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del codice penale. A tal fine, nelle premesse del provvedimento di nomina della commissione si darà atto dell'acquisizione preventiva della dichiarazione sostitutiva di certificazione, da rendere ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, della insussistenza delle condizioni ostative fissate dal predetto art. 35 bis.

4. Ai componenti della predetta commissione non spetta alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico.

Art. 33

1. Preliminarmente alla stipula del contratto, il Responsabile della struttura universitaria conferente/il Rettore per i progetti gestiti dagli uffici dell'Amministrazione Centrale dovrà formalizzare apposito provvedimento di approvazione degli atti nonché il provvedimento di formale conferimento dell'incarico - quest'ultimo secondo lo schema allegato al presente regolamento (cfr. all.2) - da pubblicare entrambi nella sezione informatica dell'Albo ufficiale di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo.

2. Il conferimento dell'incarico avviene mediante la stipulazione di un contratto di diritto privato, secondo lo schema allegato (all.7), da sottoscrivere, prima dell'inizio dell'attività, tra il soggetto utilmente collocato in graduatoria ed il Responsabile della struttura universitaria conferente.

Per i progetti gestiti dagli uffici dell'Amministrazione Centrale, la stipula del contratto avviene tra il soggetto in parola ed il Rettore.

3. Preliminarmente alla sottoscrizione del contratto il collaboratore dovrà rendere le dichiarazioni previste dalle norme vigenti ed in particolare:

- quella concernente il possesso di tutti i requisiti prescritti dall'avviso;
- quella concernente i dati in materia fiscale e previdenziale;
- per gli incarichi conferiti autonomamente dalle strutture universitarie, la dichiarazione sulla insussistenza del grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero di coniugio con un professore afferente alla struttura universitaria conferente ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, in attuazione di quanto disposto dall'art. 18, comma 1, lett. b) e c) della Legge n. 240/2010.
- per gli incarichi conferiti dal Rettore la dichiarazione sulla insussistenza del grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero di coniugio con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, in attuazione di quanto disposto dall'art. 18, comma 1, lett. b) e c) della Legge n. 240/2010.

Il collaboratore dovrà, altresì, dichiarare, in calce al contratto, di aver ricevuto copia dei Codici di comportamento Nazionale e di Ateneo attualmente vigente, nonché copia del Piano di Prevenzione della Corruzione dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, vigente nell'Ateneo.

4. Il contratto deve in ogni caso prevedere: l'oggetto della prestazione, efficacia e durata della medesima, l'entità e la modalità di corresponsione del compenso, il luogo di espletamento dell'attività, nonché la previsione di clausola risolutiva, secondo lo schema allegato.

5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 2 è fatto altresì divieto di affidare al prestatore occasionale compiti diversi da quelli oggetto del contratto.

Art. 34

Il corrispettivo della prestazione, da corrispondersi in un'unica soluzione al termine dell'attività, è determinato sulla base delle caratteristiche dell'attività da espletare, della capacità professionale necessaria e dell'impegno richiesto. Tale corrispettivo non può superare i 5000 euro annui.

Il contratto di prestazione occasionale, unitamente a tutti gli atti presupposti, è sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. f bis della Legge n. 20/94, come modificato dall'art. 17, comma 30 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni in Legge n. 102/2009.

L'efficacia del contratto è sospesa fino all'esito del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f bis) della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Art. 35

1. Il pagamento del corrispettivo della prestazione avviene su presentazione di nota di debito, o di fattura, da parte del soggetto incaricato, e previo accertamento della regolare esecuzione della prestazione.

2. Il compenso suddetto rientra ai fini del trattamento fiscale tra i redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente in base all'art.67, comma 3 lett.l) del TUIR e ss.mm.ii. Ai fini IRPEF, questa Università effettuerà pertanto, una ritenuta d'acconto del 20% all'atto della corresponsione del compenso ai sensi dell'art.25 del DPR 600/73. Il collaboratore dovrà, quindi, autonomamente, adempiere ai conseguenti obblighi fiscali quali la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il suddetto compenso si intende onnicomprensivo delle spese di qualsiasi natura che il collaboratore dovesse sostenere per l'espletamento dell'incarico.

Art. 36

Fermo restando quanto disposto ai precedenti articoli, è fatto, altresì, divieto di affidare incarichi a personale dipendente dell'Università di Napoli, ai titolari di assegni di ricerca nonché ai titolari di altri contratti di diritto privato con la stessa Università aventi quali oggetto, in tutto o in parte, attività lavorative.

Art. 37

Alla prestazione occasionale si applicano gli artt. 2222 e seguenti del codice civile.

Art. 38

Alle collaboratrici occasionali in maternità si applica le relative norme previdenziali ed assistenziali.

Art. 39

Con decreto rettorale potranno essere apportate modificazioni ed integrazioni agli allegati del presente regolamento.

All. 1 – Schema tipo avviso per conferimento incarichi di co.co.co.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI NAPOLI FEDERICO II
(STRUTTURA).....

AVVISO PUBBLICO

VISTO l'art. __ dello Statuto;
VISTO l'art. 7, commi 6 e 6bis, del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.;
VISTO l'art. 3, comma 1, lett. f bis), della L. 14/1/1994, n. 20, così come inserito dall'art. 17, comma 30, del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni in L. n. 102/09;
VISTO l'art. 27 della L. 24/11/2000, n. 340;
LETTA la delibera n. 20/2009/P, trasmessa con nota n. 109 dell'1.3.10 ed assunta al protocollo di questa Amministrazione con il n. 28450 del 5.3.10, con la quale la Corte dei Conti definisce l'ambito di applicazione dell'art. 17, commi 30 e 30bis del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni in L. n. 102/09;
VISTO il vigente Regolamento per l'affidamento di incarichi di lavoro autonomo;
VISTA la L. n. 240 del 30/12/2010 e s.m.i. ed, in particolare, l'art. 18, comma 5, il quale ha definito, in maniera tassativa, alle lettere a), b), c), d), e) ed f), i soggetti che possono partecipare ai gruppi e progetti di ricerca delle Università, qualunque ne sia l'ente finanziatore, e che possono svolgere attività di ricerca presso le Università;
VISTA la legge 6.11.2012, n. 190, e s.m.i. contenente le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
VISTI rispettivamente il Codice di Comportamento Nazionale, emanato con DPR n. 62 del 16.04.2013 e il vigente Codice di Comportamento dell'Ateneo;
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, nel tempo vigente;
ACCERTATO da parte della struttura universitaria conferente la sussistenza di tutti i presupposti di legittimità nonché delle condizioni richieste dal regolamento vigente in materia;
VISTA la delibera n. __ del ____ con la quale il Consiglio di _____, per le motivazioni ivi esposte, ha autorizzato l'emanazione della presente procedura, finalizzata al conferimento di n. __ incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per _____;
CONSIDERATO che, come esplicitato nella suddetta delibera n. __ del ____, alla copertura della spesa necessaria si provvederà con i seguenti fondi iscritti: _____.

DECRETA

Art. 1

E' indetta una procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, diretta al conferimento, mediante stipula di contratto di diritto privato, di n. __ incarichi di collaborazione coordinata e continuativa da espletarsi presso _____.

Il presente avviso sarà pubblicato per almeno 20 giorni nella sezione informatica dell'Albo Ufficiale dell'Ateneo e sul sito web di Ateneo – www.unina.it.

Art. 2

Oggetto dell' incarico è _____
da effettuare, di norma , non nei locali della struttura universitaria conferente, e precisamente presso _____ nel periodo _____.

Art. 3

La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione, in via non esclusiva, utilizzando eventualmente i locali e le attrezzature messe a disposizione dalla Struttura.

Art. 4

La durata della collaborazione è fissata in ----- mesi, presumibilmente dal _____ al _____, per un compenso unitario pari a € _____, al netto della riduzione di cui all'art. 6, comma 3, del D.L. n. 78/2010, convertito con L. n. 122/2010, al lordo degli oneri a carico del collaboratore, non comprensivi degli oneri a carico dell'Amministrazione. L'efficacia del contratto è sospesa fino all'esito del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti disposto dall'art. 3, comma 1, lett. f bis) della L. n. 20/94, inserito dall'art. 17, comma 30, del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni in Legge n. 102/2009.
Alla copertura della spesa necessaria si provvederà con i seguenti fondi iscritti: _____

Il compenso, come sopra determinato, sarà corrisposto in un'unica soluzione al termine dell'attività previa valutazione positiva, da parte del _____ dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, dell'attività svolta dal collaboratore ovvero in _____ rate, previa valutazione dell'attività svolta.

Art. 5

I requisiti di ammissione alla presente valutazione consistono:

- 1)
- 2)
- 3)

In ogni caso per l'ammissione alla selezione occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande.

I candidati sono ammessi alla selezione con riserva e la struttura universitaria conferente può disporre, con provvedimento _____ motivato, in qualunque fase della presente procedura selettiva, l'esclusione dei candidati per difetto dei requisiti prescritti. L'esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati al candidato mediante affissione nella sezione informatica dell'Albo Ufficiale di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo. Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti notifica ufficiale.

Non possono partecipare alla presente procedura di valutazione comparativa coloro i quali, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero di coniugio, con un professore afferente alla struttura universitaria conferente, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Napoli Federico II in applicazione dell'art. 18, comma 1, lettere b) e c), della L. 240/2010 e s.m.i.

Oppure

per gli incarichi conferiti dal Rettore: non possono partecipare alla presente procedura di valutazione comparativa coloro i quali, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero di coniugio con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, in applicazione dell'art. 18, comma 1, lettere b) e c), della L. 240/2010 e s.m.i.

Art. 6

Il punteggio riservato ai titoli è di 40/100 ed è così ripartito: _____

Il punteggio riservato al colloquio è di 60/100.

Il colloquio verterà sui seguenti argomenti:

- 1) _____;
- 2) _____.

I titoli sopraindicati dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande stabilito nel presente avviso; dovranno essere documentati o autocertificati secondo le modalità indicate nel successivo art. 8. Il colloquio si intenderà superato se il candidato avrà riportato la votazione di almeno ___/100.

Art. 7

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto nonché di conoscenza e di accettazione delle norme dettate con il vigente Regolamento di Ateneo relativo all'affidamento di incarichi di lavoro autonomo.

Art. 8

La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal candidato, indirizzata all'_____, e deve essere trasmessa, entro e non oltre le ore ___ del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella sezione informatica dell'Albo ufficiale di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo, mediante una delle seguenti modalità:

- 1) consegna a mano, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 e, nei giorni di martedì e giovedì, anche dalle ore 14.30 alle 16.30, presso _____ (struttura) sito in Via _____;
- 2) invio, con estensione .pdf, a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: _____;
- 3) con raccomandata A.R.; per tale modalità farà fede la data e l'ora di effettiva ricezione del plico da parte dell'ufficio protocollo e non la data di spedizione della suddetta.

Nella domanda di partecipazione il candidato è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, i seguenti dati:

- A) cognome, nome e codice fiscale;
- B) data e luogo di nascita;
- C) possesso dei requisiti prescritti all'art. 5.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito (indicare via, numero civico, città, c.a.p., provincia, numero telefonico, indirizzo e-mail ed eventuale indirizzo di posta elettronica certificata) ai fini di ogni eventuale comunicazione relativa alla procedura selettiva.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di adottare un sistema per l'inoltro delle domande di partecipazione per via telematica. In ciascun avviso sarà specificata la procedura da seguire ivi compresa la modalità di presentazione dei titoli.

Il possesso dei titoli dovrà essere debitamente comprovato da documentazione o da autocertificazione secondo una delle modalità di seguito indicate:

A) allegando elenco dei titoli posseduti, documentati con una o più delle seguenti modalità:

- 1) in originale;
- 2) in copia autentica, in carta semplice;
- 3) in fotocopia riportante in calce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., che ne attesti la conformità all'originale;
- 4) in fotocopia con annessa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., che ne attesti la conformità all'originale.

Si evidenzia che la dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà non è comunque consentita per le eventuali pubblicazioni a stampa, che dovranno pertanto essere elencate e documentate secondo le modalità previste ai precedenti punti da 1 a 4.

B) mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà relativa ai titoli posseduti, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

L'Amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà rese dai candidati, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.. A tal fine, il candidato è tenuto ad indicare tutte le informazioni necessarie alla verifica.

Si fa presente, altresì, che le dichiarazioni mendaci e la produzione o l'uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Si ricorda, infine, che, ai sensi dell'art. 15, comma 1, della L. n. 183/2001, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti non possono essere esibite ad altra pubblica amministrazione e devono essere sostituite con le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/00 e s.m.i. utilizzando l'allegato al presente bando di selezione.

Art. 9

La Commissione, composta di 3 esperti, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante e nominata dal responsabile della struttura anche in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 35bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., formula la graduatoria di merito in base ai criteri sopra indicati.

La valutazione dei titoli precede il colloquio e sarà resa nota dalla Commissione mediante affissione nel giorno e nella sede fissati per il colloquio al successivo art. 10.

Art. 10

Il luogo, il giorno e l'ora del colloquio saranno resi noti mediante avviso da pubblicare sul sito web di Ateneo, almeno 20 gg. prima della data fissata per il colloquio.

In subordine:

Il colloquio si terrà il giorno _____, alle ore __:__, presso _____. Tale avviso costituisce a tutti gli effetti notifica ufficiale per l'ammissione alla prova.

Ulteriori rinvii saranno resi noti con apposito avviso pubblicato sulla sezione informatica dell'Albo ufficiale di Ateneo nonché sito web di Ateneo.

I candidati che non sono stati esclusi dalla procedura dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, nel giorno, nell'ora e nella sede indicata, muniti di uno dei seguenti documenti validi di riconoscimento: carta d'identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, porto d'armi, tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.

L'assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla prova, qualunque ne sia la causa.

Art. 11

Il responsabile del procedimento della struttura universitaria conferente o il responsabile dei procedimenti contabili a supporto del Presidente/Direttore dei Centri, effettuata la verifica della regolarità della procedura, con provvedimento del Responsabile della struttura universitaria conferente/Rettore per i progetti gestiti dagli uffici dell'Amministrazione Centrale ne approva gli atti. A parità di votazione totale precede il candidato più giovane di età.

Il provvedimento di approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa è pubblicato nella sezione Informatica dell'Albo Ufficiale di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo. Dalla data di pubblicazione all'Albo, decorrono i termini per eventuali impugnazioni.

Il responsabile della struttura universitaria conferente/ Rettore stipula i contratti con i soggetti utilmente collocati in graduatoria.

Tali soggetti, prima della stipula del contratto, saranno tenuti a rendere una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., attestante:

1. il possesso dei requisiti di ammissione prescritti dal presente avviso, già a far data dal termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura di valutazione comparativa;

2. di non trovarsi, a far data dal termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura di valutazione comparativa nonché alla data della stipula del contratto, nella situazione di incompatibilità di cui all'art. 18, comma 1, lett. b) e c) della legge 240/2010.

L'efficacia del contratto è sospesa fino all'esito del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti disposto dall'art. 3, comma 1, lett. f bis) della L. n. 20/94, inserito dall'art. 17, comma 30, del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni in Legge n. 102/2009, ed è inibita al titolare del contratto ogni attività lavorativa oggetto dell'incarico nelle more dell'esito del predetto controllo.

Napoli,

IL RESPONSABILE

.....

All.2 – Schema tipo di provvedimento di conferimento incarichi di lavoro autonomo

IL RESPONSABILE(Direttore del Dipartimento, Direttore del Centro, etc.)

VISTO l'art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l'affidamento di incarichi di lavoro autonomo;

VISTA la delibera n...del.....(indicare l'organo collegiale della struttura interessata: es. Consiglio di dipartimento, Comitato direttivo);

VISTO altresì l'avviso pubblico emanato con provvedimento n....del....., pubblicato all'Albo di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo, con il quale è stata indetta una procedura di valutazione comparativa finalizzata al conferimento di un incarico di.....;

ACCERTATA preliminarmente l'impossibilità di far fronte allo svolgimento delle attività previste per l'espletamento dell'incarico di lavoro autonomo con le competenze proprie del personale dipendente in servizio presso la struttura universitaria;

VISTO il provvedimento n...del...,con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice;

VISTO altresì il provvedimento.....n....del.....,con cui sono stati approvati gli atti relativi alla procedura di valutazione comparativa, indetta con il sopra citato bando n....del....;

ESAMINATA la graduatoria di cui al citato decreto....n....., in cui al primo posto risulta il nominativo del sig.....:

(oppure, laddove sia pervenuta una sola domanda):

ESAMINATI i verbali della commissione esaminatrice nonché il citato provvedimento n. del di approvazione degli atti della selezione in parola da cui si rileva che è pervenuta un'unica domanda di partecipazione e l'unico candidato ammesso è risultato idoneo alla procedura de quo;

VISTA la disponibilità finanziaria sul capitolo.....;

DECRETA

ART. 1 - Di conferire al dott....., ex art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/01 e successive modiche ed integrazioni, l'incarico di (specificare oggetto dell'incarico) a mezzo contratto di lavoro autonomo di della durata di.....e per un compenso pari a.....

ART. 2 - Il provvedimento sarà inviato alla Corte dei Conti per i previsti controlli di legge.

Napoli,

IL(Direttore del Dipartimento, Direttore del Centro, etc.)

All. 3 . Schema tipo di contratto di collaborazione coordinata e continuativa

COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA TRA

La struttura..... (indicare: Dipartimento, Centro, etc.) dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, Codice fiscale n....., con sede inrappresentato dal..... (indicare il responsabile della struttura), nato/a a.....il....., di seguito indicato come “.....”

E

Il/La dott./dott.ssa....., codice fiscale..... nato/a a.....il.....di seguito indicato/a come “Collaboratore”

PREMESSO

- che la struttura (indicare: Dipartimento, Centro, etc.) ha la necessità di affidare un incarico di collaborazione coordinata e continuativa concernente una prestazione straordinaria e temporanea, nell'ambito del Progetto.....;
- che con delibera del....(indicare l'organo collegiale della struttura conferente: Consiglio di Amministrazione, Consiglio di Dipartimento, Comitato Direttivo, etc.), n.....del.....è stata autorizzata l'indizione di una procedura di valutazione comparativa finalizzata al conferimento di n.....incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo;
- che con decreto del.....(indicare organo proponente: Direttore di Dipartimento, Direttore del Centro, etc.) è stata indetta apposita procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, a seguito della quale è risultato utilmente collocato in graduatoria il/la dott./dott.ssa....., giusto decreto (indicare l'organo che approva gli atti e la graduatoria finale: Direttore di Dipartimento, Direttore del Centro, etc);
- che il..... (indicare il responsabile della struttura conferente: Rettore, Direttore di Dipartimento, Direttore del Centro, etc.), con proprio provvedimento del, ha formalizzato il conferimento dell'incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento dell'attività prevista dal successivo art.2;
- che è stata accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legittimità nonché le condizioni richieste dal regolamento vigente in materia;
- che, a seguito del procedimento svolto, il/la dott./dott.ssa.....possiede le competenze professionali necessarie per lo svolgimento dell'incarico pienamente corrispondenti alle esigenze del progetto;
- che il/la dott./dott.ssaha reso le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di notorietà ai sensi del DPR 445/00 e successive modificazioni ed integrazioni; - che il/la dott./dott.ssa.....ha fornito i dati soggettivi necessari per l'applicazione delle vigenti norme fiscali, previdenziali ed assistenziali;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.

ART.1 – RAPPORTO Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del c.c., un contratto di collaborazione coordinata e continuativa consistente nello svolgimento di una attività straordinaria e temporanea con le modalità ed i termini di seguito convenuti.

ART. 2 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Nell'ambito del progetto sotteso al conferimento dell'incarico.....(indicare il progetto) l'oggetto della prestazione è il seguente:

Il “Collaboratore” si impegna a:

- (1).....
1) Descrivere l'oggetto della prestazione che l'incarico deve effettuare.

ART. 3 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Il Collaboratore si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa.

Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica, in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni

di massima impartitegli, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati. L'incarico di cui sopra dovrà essere eseguito secondo le indicazioni e le richieste che saranno impartite.

Il collaboratore potrà utilizzare locali ed attrezzature messe a disposizione della struttura attenendosi alle disposizioni impartite relative alla sicurezza sul luogo del lavoro e sulla buona conservazione e funzionalità dei beni e degli strumenti a lui affidati, con obbligo di risarcimento di eventuali danni a lui imputabili.

Il collaboratore non potrà affidare a terzi, in tutto o in parte, l'esecuzione delle sue prestazioni.

ART. 4 – EFFICACIA DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

L'efficacia del presente contratto è sospesa fino all'esito del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti disposto dall'art. 3, comma 1, lett. f bis) della L. n. 20/94.

Nel caso in cui la Corte dei Conti si pronunci sulla non legittimità del presente contratto e/o degli atti presupposti e precedenti, il contratto si risolverà con effetto retroattivo alla data di sottoscrizione del presente contratto. Nulla sarà dovuto al contraente.

Nel caso in cui la Corte dei Conti si pronunci sulla legittimità del presente contratto lo stesso acquisterà efficacia dal momento della comunicazione da parte della Corte ovvero decorsi inutilmente i termini di cui all'art. 3, comma 2, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e dell'art. 27 della Legge n. 340 del 24 novembre 2000.

Il contratto ha duratamesi decorrenti dalla data di cui al precedente comma 3 del presente articolo, salvo che le parti concordino un diverso termine iniziale che non potrà essere antecedente alla comunicazione dell'esito del controllo della Corte dei Conti e dovrà essere coerente con la durata del progetto. Il contratto terminerà con la consegna di....(2).

Qualora il progetto/programma/obiettivo per il quale è stato stipulato il presente contratto sia completato/raggiunto nelle more del procedimento di cui al comma 1 del presente articolo, il contratto potrà essere risolto con effetto retroattivo alla data di sottoscrizione del presente contratto. Nulla sarà dovuto al contraente.

2) Indicare il risultato che il prestatore che il prestatore deve fornire (prodotto, relazione scientifica, parere ecc....).

ART. 5 – COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITA' DI PAGAMENTO.

Le parti convengono che il compenso dovuto per l'espletamento della collaborazione viene determinato in €(3)..... (€(4).....), al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del percipiente, da corrispondersi – previa valutazione positiva da parte del Responsabile scientifico del progetto/Responsabile della struttura universitaria conferente delle relazioni intermedia e finale redatte dal collaboratore - come segue:.....(5).

Il compenso dovrà essere erogato con bonifico entro giorni successivi alla consegna del (6).....

Questa Università non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazioni alle modalità di pagamento non portate a conoscenza con mezzi idonei.

Il compenso suddetto rientra ai fini del trattamento fiscale tra i redditi assimilati al lavoro dipendente di cui all'art.50 comma 1 lett. c) bis del TUIR e ss.mm.ii. Ai fini IRPEF questa Università effettuerà, pertanto, una ritenuta IRPEF a titolo d'acconto così come stabilita dagli artt. 11, 12, 13 del TUIR applicando le relative detrazioni d'imposta tenendo conto di quanto comunicato dal soggetto percipiente all'atto della stipula del presente contratto.

Nei termini previsti dal DPR 22 luglio 1998, n.322, verrà rilasciato apposito modello CUD riportante i redditi corrisposti durante l'anno e le relative detrazioni d'imposta applicate.

Sarà cura del collaboratore adempiere agli obblighi fiscali quali la presentazione della dichiarazione dei redditi.

È possibile il rimborso delle spese eventualmente sostenute dal collaboratore per l'esecuzione dell'incarico comprese quelle di viaggio, vitto e soggiorno che si rendano necessarie ai fini dell'espletamento del presente contratto, preventivamente autorizzate dal responsabile scientifico del progetto e sempre che le stesse rientrino tra le spese rendicontabili sui fondi del progetto stesso.

Al collaboratore non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto di lavoro autonomo.

3)Indicare l'importo in cifre.

4)Indicare l'importo in lettere.

5) indicare se il pagamento è in un'unica soluzione al termine dell'attività o se è prevista la corresponsione di un pagamento intermedio.

6) Indicare il risultato che il prestatore deve fornire (prodotto, relazione scientifica, parere ecc....).

ART. 6 – COPERTURA ASSICURATIVA INAIL

A carico del collaboratore grava, nella misura fissata dalle norme vigenti, il premio Inail per la copertura assicurativa del rischio derivante dall'attività oggetto del presente contratto.

L'Università si obbliga ad effettuare i versamenti del premio al citato Ente curando gli adempimenti connessi al rapporto assicurativo.

ART. 7 - RECESSO E RISOLUZIONE

La struttura.....(indicare: Dipartimento, Centro, etc.) si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente contratto, corrispondendo al collaboratore il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

Il collaboratore può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con preavviso scritto di almeno giorni, solo al fine di evitare pregiudizio all'Ente. In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

In caso di recesso da parte del collaboratore, senza rispetto del termine di preavviso pattuito, al compenso come sopra determinato si applicherà, a titolo di penale, una detrazione pari al 10% di quanto spettante, salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore.

Le sospensioni per qualsiasi motivo dell'attività lavorativa che nel complesso raggiungono un terzo della durata contrattuale comportano la risoluzione del presente contratto. Anche in tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

Qualora il collaboratore non adempia puntualmente all'incarico affidatogli, lo stesso verrà invitato a provvedervi entrogiorni, trascorsi inutilmente i quali il contratto è risolto di diritto, salvo il diritto dell'Università al risarcimento del danno.

Il presente contratto è, altresì, risolto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento nazionale e dal Codice di comportamento dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, vigente nell'Ateneo, accertata e confermata dal _____(Responsabile della struttura universitaria conferente).

ART. 8 – PROPRIETA', RISERVATEZZA DEI RISULTATI

Il lavoro svolto ed il risultato dello stesso sono di esclusiva proprietà del..... (indicare la struttura conferente: dipartimento, Centro, etc...).

Pertanto il collaboratore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni, se non con espressa preventiva autorizzazione scritta ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto del.....(indicare la struttura conferente). Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui il collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui trattasi dovranno considerarsi riservati.

ART. 9 – RESPONSABILITA'

Il.....(indicare il soggetto/struttura conferente) nonché l'Università sono esonerati da ogni responsabilità in relazione a danni causati dall'incaricato a persone/o cose in corso di contratto.

ART. 10 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e segg. del codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile.

ART. 11 – SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 5, comma 2, del DPR 26 aprile 1986 n. 131. Le eventuali spese di registrazione e di bollo cedono a carico del collaboratore.

ART. 12 –TUTELA DATI PERSONALI

Per la tutela del collaboratore, rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le disposizioni di cui al Dlgs 30 giugno 2003, n. 196 nonché del vigente Regolamento di Ateneo per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del d.lgs. 196/2003.

ART. 13 – FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie il collaboratore dichiara di accettare la competenza del Foro di...(7)

7) Indicare la località del foro competente (generalmente la Città sede dell'Ente stipulante).

NAPOLI, li.....

Letto, confermato, sottoscritto

IL RESPONSABILE STRUTTURA

IL COLLABORATORE

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli del contratto:

Art. 4 - (Efficacia, decorrenza e durata del contratto)

Art. 7 - (Recesso e risoluzione)

Art. 8 - (Proprietà - Riservatezza dei risultati)

Art. 9 - (Responsabilità)

Art. 13 - (Foro competente)

IL COLLABORATORE

Il sottoscritto dichiara, altresì, di aver ricevuto copia del Codice di comportamento Nazionale e di Ateneo attualmente vigente, di averli sottoscritti in data odierna, ai sensi del vigente art. 54 del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. Dichiara, altresì, di ricevere copia del Piano di Prevenzione della Corruzione vigente nell'Ateneo.

IL COLLABORATORE

All. 4 – Schema tipo di avviso per il conferimento di incarichi di consulenza

UNIVERSITA' DEGLI STUDI NAPOLI FEDERICO II
(STRUTTURA).....

AVVISO PUBBLICO

VISTO l'art. __ dello Statuto;
VISTO l'art. 7, commi 6 e 6bis, del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.;
VISTO l'art. 3, comma 1, lett. f bis), della L. 14/1/1994, n. 20, così come inserito dall'art. 17, comma 30, del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni in L. n. 102/09;
VISTO l'art. 27 della L. 24/11/2000, n. 340;
LETTA la delibera n. 20/2009/P, trasmessa con nota n. 109 dell'1.3.10 ed assunta al protocollo di questa Amministrazione con il n. 28450 del 5.3.10, con la quale la Corte dei Conti definisce l'ambito di applicazione dell'art. 17, commi 30 e 30bis del D.L.n. 78/2009, convertito con modificazioni in L. n. 102/09;
VISTO il vigente Regolamento per l'affidamento di incarichi di lavoro autonomo;
VISTA la legge 6.11.2012, n. 190, e s.m.i. contenente le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
VISTI rispettivamente il Codice di Comportamento Nazionale, e il Codice di Comportamento dell'Ateneo, nel tempo vigenti;
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, vigente nell'Ateneo;
ACCERTATA da parte della struttura universitaria conferente la sussistenza di tutti i presupposti di legittimità nonché delle condizioni richieste dal regolamento vigente in materia;
VISTA la delibera n. __ del ____ con la quale il Consiglio di _____, per le motivazioni ivi esposte, ha autorizzato l'emanazione di un bando per l'indizione di una procedura di valutazione comparativa, finalizzata al conferimento di n. __ incarichi di consulenza professionale per _____;
CONSIDERATO che, come esplicitato nella suddetta delibera n. __ del ____ , alla copertura della spesa necessaria si provvederà con i seguenti fondi iscritti: _____;

DECRETA

Art. 1

E' indetta una procedura di valutazione comparativa finalizzata al conferimento di un incarico di consulenza professionale di durata _____ di _____ .
La presente procedura di valutazione comparativa sarà resa nota per almeno 20 gg. mediante pubblicazione nella sezione informatica dell'Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito web di Ateneo – www.unina.it.

Art. 2

Oggetto dell'incarico è lo svolgimento di _____
da effettuare presso _____
nel periodo dal _____ al _____.

Art. 3

Le prestazioni di cui al precedente art. 2 saranno espletate personalmente dal soggetto selezionato, eventualmente presso le Strutture dell'Ateneo e, per i rapporti con altri Uffici, Autorità ed Enti, anche esternamente nonché presso il proprio studio.

Art. 4

L'incarico avrà durata _____ con un compenso annuo lordo onnicomprensivo fissato in € _____.
Il compenso, come sopra determinato, sarà corrisposto in un'unica soluzione al termine dell'attività previa valutazione positiva dell'attività svolta dal consulente.

Art. 5

Per l'ammissione alla procedura di valutazione comparativa sono richiesti, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

- 1)
- 2)
- 3)

In ogni caso per l'ammissione alla selezione occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;

e) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

f) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande.

I candidati sono ammessi alla selezione con riserva e l'Amministrazione può disporre, con provvedimento _____ motivato del _____, in qualunque fase della presente procedura selettiva, l'esclusione dei candidati per difetto dei requisiti prescritti. L'esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati al candidato mediante affissione nella sezione informatica dell'Albo Ufficiale di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo. Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti notifica ufficiale.

Non possono partecipare alla presente procedura di valutazione comparativa coloro i quali, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero di coniugio, con un professore afferente alla struttura universitaria conferente, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, in applicazione dell'art. 18, comma 1, lettere b) e c), della L. 240/2010 e s.m.i.

Oppure

per gli incarichi conferiti dal Rettore: non possono partecipare alla presente procedura di valutazione comparativa coloro i quali, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero di coniugio con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, in applicazione dell'art. 18, comma 1, lettere b) e c), della L. 240/2010 e s.m.i.

Art. 6

La presente procedura consiste in una valutazione comparativa di *curricula* aggiornati. Il punteggio massimo da attribuire al curriculum vitae di ciascun candidato è di 100/100 così ripartiti:

_____ ;
_____ ;

La valutazione comparativa si intenderà superata se il candidato avrà riportato la votazione di almeno ____/100.

I titoli sopraindicati, pena la non valutazione degli stessi, dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande stabilito al successivo art. 8 e dovranno essere documentati o autocertificati secondo le modalità indicate nel medesimo art. 8.

Art. 7

La presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura di valutazione comparativa ha valenza di piena accettazione delle condizioni ivi riportate, di piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto lavorativo nonché di conoscenza e di accettazione delle norme dettate con il vigente Regolamento di Ateneo relativo all'affidamento di incarichi di lavoro autonomo.

Art. 8

La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal candidato, indirizzata all'_____ e deve essere trasmessa, entro e non oltre le ore ____ del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella sezione informatica dell'Albo ufficiale di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo _____, mediante una delle seguenti modalità:

1) consegna a mano, dal ____ al ____ dalle ore ____ alle ____ e, nei giorni di _____ e _____, anche dalle ore ____ alle ____ , presso _____ (struttura) sito in Via _____;

2) invio, con estensione .pdf, a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: _____;

3) con raccomandata A.R.; per tale modalità farà fede la data e l'ora di effettiva ricezione del plico da parte dell'ufficio protocollo e non la data di spedizione della suddetta.

Nella domanda di partecipazione il candidato è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, i seguenti dati:

a) cognome, nome e codice fiscale;

b) data e luogo di nascita;

c) possesso dei requisiti prescritti all'art. 5.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito (indicare via, numero civico, città, c.a.p., provincia, numero telefonico, indirizzo e-mail ed eventuale indirizzo di posta elettronica certificata) ai fini di ogni eventuale comunicazione relativa alla procedura selettiva.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di adottare un sistema per l'inoltro delle domande di partecipazione per via telematica. In ciascun avviso sarà specificata la procedura da seguire ivi compresa la modalità di presentazione dei titoli.

Alla domanda deve essere allegato *curriculum vitae* redatto in formato europeo, aggiornato, datato e sottoscritto dal candidato.

Ai fini della valutazione del *curriculum vitae* aggiornato, lo stesso può essere reso con una delle seguenti modalità:

A1) in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R.n. 445/2000 e s.m.i.

Tale dichiarazione dovrà contenere specificamente l'indicazione di ogni elemento utile (es.: natura, oggetto, durata di un incarico, Ente conferente, ecc...) per la valutazione dei titoli da parte della Commissione.

Si ricorda che la dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà non è comunque consentita per le eventuali pubblicazioni a stampa, che dovranno pertanto essere elencate e documentate secondo le modalità previste sotto la lettera A2)

oppure

A2) debitamente comprovato, nei casi consentiti dal DPR n. 445/00 e s.m.i., da documentazione prodotta secondo una delle modalità di seguito indicate:

- 1) in originale;
- 2) in copia autentica, in carta semplice;
- 3) in fotocopia riportante in calce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., che ne attesti la conformità all'originale;

L'Amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorietà rese dai candidati, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.. A tal fine, il candidato è tenuto ad indicare tutte le informazioni necessarie alla verifica.

Si fa presente, altresì, che le dichiarazioni mendaci e la produzione o l'uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Si ricorda, infine, che, ai sensi dell'art. 15, comma 1, della L. n. 183/2001, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti non possono essere esibite ad altra pubblica amministrazione e devono essere sostituite con le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/00 e s.m.i. utilizzando l'allegato 3 del presente bando di selezione.

Art. 9

La Commissione esaminatrice, composta di 3 esperti di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante e nominata dal responsabile della struttura universitaria o dal Rettore per gli incarichi dell'Amministrazione Centrale, anche in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 35bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., formula la graduatoria di merito in base ai criteri indicati al precedente art. 6. Ai componenti della predetta commissione non spetta alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico.

Art. 10

Il responsabile del procedimento della struttura universitaria conferente o il responsabile dei procedimenti contabili a supporto del Presidente/Direttore dei Centri, effettuata la verifica della regolarità della procedura, ne approva gli atti con provvedimento del Responsabile della struttura conferente/Rettore. A parità di votazione totale precede il candidato più giovane di età.

Il provvedimento di approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa è pubblicato nella sezione Informatica dell'Albo Ufficiale di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo. Dalla data di pubblicazione all'Albo, decorrono i termini per eventuali impugnazioni.

Il responsabile della struttura universitaria conferente/ Rettore stipula il contratto con il soggetto utilmente collocato in graduatoria.

Tale soggetto, prima della stipula del contratto, sarà tenuto a rendere una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., attestante:

1. il possesso dei requisiti di ammissione prescritti dal presente bando, già a far data dal termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura di valutazione comparativa;
2. di non trovarsi, a far data dal termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura di valutazione comparativa nonché alla data della stipula del contratto, nella situazione di incompatibilità di cui all'art. 18, comma 1, lett. b) e c) della legge 240/2010;
3. di non trovarsi in situazioni, anche potenziali di conflitto di interesse con la struttura universitaria conferente, ai sensi dell'art. 53, comma 14 del D.Lgs. n. 165/2001;



L'efficacia del contratto è sospesa fino all'esito del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti disposto dall'art. 3, comma 1, lett. f bis) della L. n. 20/94, inserito dall'art. 17, comma 30, del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni in Legge n. 102/2009, ed è inibita ai titolari dei contratti ogni attività lavorativa oggetto dell'incarico nelle more dell'esito del predetto controllo

Napoli,

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA



All. 5 – Schema tipo di contratto di consulenza

UNIVERSITA'.....
STRUTTURA (indicare: Dipartimento, Centro, etc)

CONSULENZA PROFESSIONALE
Artt. dal 2229 al 2238 del c.c.

TRA

La struttura..... (indicare: Dipartimento, Centro, etc.) dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, Codice fiscale n....., con sede inrappresentato dal..... (indicare il responsabile della struttura), nato/a a.....il....., di seguito indicato come “.....”

E

Il/La dott./dott.ssa....., codice fiscale.....Partita Iva n.
....., iscritto/a all'albo..... nato/a
a.....il
.....di seguito indicato come “Consulente”

PREMESSO

- che è stata espletata la procedura di valutazione comparativa prevista dal vigente Regolamento di Ateneo per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo;
 - che la struttura universitaria conferente(indicare: Dipartimento, Centro, etc.)ha la necessità di affidare un incarico di lavoro autonomo concernente una prestazione straordinaria e temporanea, ad un professionista particolarmente esperto in (1).....;
 - che il..... (indicare il responsabile della struttura conferente: Rettore, Direttore di Dipartimento, Direttore del Centro,etc.), con proprio provvedimento del, ha formalizzato il conferimento dell'incarico di consulenza professionale ad un esperto per lo svolgimento dell'attività prevista dal successivo art.2;
 - che è stata accertata da parte della struttura universitaria conferente la sussistenza di tutti i presupposti di legittimità nonché delle condizioni richieste dal regolamento vigente in materia
 - che, a seguito del procedimento svolto, il/La dott./dott.a.....possiede le caratteristiche professionali necessarie per lo svolgimento dell'incarico pienamente corrispondenti alle esigenze del..... (indicare la struttura conferente: Dipartimento, Centro, etc.) dell'Università;
- 1) Descrivere brevemente l'esperienza del professionista incaricato.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.

ART.1 – RAPPORTO

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2229 e seguenti del c.c., un contratto di consulenza professionale consistente nello svolgimento di una attività straordinaria e temporanea con le modalità ed i termini di seguito convenuti.

ART. 2 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'oggetto della prestazione è il seguente:

Il “Consulente” si impegna a:

(2).....

2) Descrivere l'oggetto della prestazione che l'incarico deve effettuare.

ART. 3 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Il Consulente si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa.

Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica, in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni

di massima impartitegli, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati. L'incarico di cui sopra dovrà essere eseguito secondo le indicazioni e le richieste che saranno impartite.

ART. 4 – EFFICACIA DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

L'efficacia del presente contratto è sospesa fino all'esito del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti disposto dall'art. 3, comma 1, lett. f bis) della L. n. 20/94.,

Nel caso in cui la Corte dei Conti si pronunci sulla non legittimità del presente contratto e/o degli atti presupposti e precedenti, il contratto si risolverà con effetto retroattivo alla data di sottoscrizione del presente contratto. Nulla sarà dovuto al contraente.

Nel caso in cui la Corte dei Conti si pronunci sulla legittimità del presente contratto lo stesso acquisterà efficacia dal momento della comunicazione da parte della Corte ovvero decorsi inutilmente i termini di cui all'art. 3, comma 2, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e dell'art. 27 della Legge n. 340 del 24 novembre 2000.

Il contratto ha duratamesi decorrenti dalla data di cui al precedente comma 3 del presente articolo, salvo che le parti concordino un diverso termine iniziale che non potrà essere antecedente alla comunicazione dell'esito del controllo della Corte dei Conti e dovrà essere coerente con la durata del progetto. Il contratto terminerà con la consegna di(3).....

Qualora il progetto/programma/obiettivo per il quale è stato stipulato il presente contratto sia completato/raggiunto nelle more del procedimento di cui al comma 1 del presente articolo, il contratto potrà essere risolto con effetto retroattivo alla data di sottoscrizione del presente contratto. Nulla sarà dovuto al contraente.

3)Indicare il risultato che il prestatore deve fornire (prodotto, relazione scientifica, parere ecc...).

ART. 5 – COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITA' DI PAGAMENTO.

Le parti convengono che il compenso dovuto per l'espletamento della consulenza viene determinato in (4)..... (€(5).....), al lordo delle ritenute fiscali a carico del percipiente oltre ad IVA e contributo obbligatorio/contributo gestione separata INPS(6)....., cassa di categoria.....,da corrispondersi come segue(7).....

Il compenso dovrà essere erogato con bonifico entro.....giorni successivi alla consegna del (8).....

Questa Università non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazioni alle modalità di pagamento non portate a conoscenza con mezzi idonei.

Il compenso suddetto rientra ai fini del trattamento fiscale tra i redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53, comma 1, del TUIR e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini IRPEF questa Università effettuerà, pertanto, una ritenuta d'acconto del 20% all'atto della corresponsione del compenso ai sensi dell'art. 25 del DPR 600/73. Il consulente dovrà, quindi, autonomamente adempiere ai conseguenti obblighi fiscali quali la presentazione della dichiarazione e l'eventuale versamento del conguaglio alle scadenze e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

E' possibile esclusivamente il rimborso delle spese eventualmente sostenute dal collaboratore per viaggio, vitto e soggiorno per lo svolgimento dell'incarico, sostenute per trasferte che si rendano necessarie, preventivamente autorizzate dal responsabile della struttura e sempre che le stesse rientrino tra le spese rendicontabili sui fondi del progetto stesso.

Tali spese devono essere evidenziate nella fattura/nota di addebito ed assoggettate ad IVA ed alla ritenuta di acconto del 20% ai sensi della normativa vigente.

Al consulente non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo.

4)Indicare l'importo in cifre.

5)Indicare l'importo in lettere.

6)I professionisti con partita IVA iscritti alla Cassa devono addebitare in fattura/ parcella una percentuale che può variare a seconda della Cassa di previdenza pari al 2% o al 4% . I professionisti non iscritti alla Cassa devono iscriversi alla G.S. INPS ed addebitare in fattura il 4%.

7)Indicare se il pagamento è in unica soluzione al termine delle attività o se è prevista la corresponsione di un pagamento intermedio.

8) Indicare il risultato che il prestatore deve fornire (prodotto, relazione scientifica, parere ecc...).

ART. 6 - RECESSO E RISOLUZIONE

La struttura..... (indicare: Dipartimento, Centro, etc.) si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente contratto, corrispondendo al collaboratore il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

Il collaboratore può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con preavviso di almeno.....giorni, solo al fine di evitare pregiudizio all'Ente. In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

In caso di recesso da parte del collaboratore, senza rispetto del termine di preavviso pattuito, al compenso come sopra determinato si applicherà, a titolo di penale, una detrazione pari al 10% di quanto spettante, salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore.

Qualora il collaboratore non adempia puntualmente all'incarico affidatogli, lo stesso verrà invitato a provvedervi entrogiorni, trascorsi inutilmente i quali il contratto è risolto di diritto, salvo il diritto dell'Università al risarcimento del danno.

Il presente contratto è, altresì, risolto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento nazionale e dal Codice di comportamento dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, vigente nell'Ateneo, accertata e confermata dal _____(Responsabile della struttura universitaria conferente).

ART. 7 – PROPRIETÀ, RISERVATEZZA DEI RISULTATI

Il lavoro svolto ed il risultato dello stesso sono di esclusiva proprietà del.....(indicare la struttura conferente: Dipartimento, Centro, etc...).

Pertanto il collaboratore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni, se non con espressa preventiva autorizzazione scritta ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto del.....(indicare la struttura conferente).

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui il collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati.

ART. 8 – RESPONSABILITÀ

Il.....(indicare struttura conferente) nonché l'Università sono esonerati da ogni responsabilità in relazione a danni causati dall'incaricato a persone/o cose in corso di contratto.

ART. 9 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2229 e segg. del codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile.

ART. 10 – SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 5, comma 2, del DPR 26 aprile 1986 n. 131. Le eventuali spese di registrazione e di bollo cedono a carico del collaboratore.

ART. 11 – TUTELA DATI PERSONALI

Per la tutela del collaboratore, rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le disposizioni di cui al Dlgs 30 giugno 2003, n. 196 nonché del vigente Regolamento di Ateneo per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del d.lgs. 196/2003.

ART. 12 – FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie il collaboratore dichiara di accettare la competenza del Foro di(...)(9)

9) Indicare la località del foro competente (generalmente la Città sede dell'Ente stipulante).

NAPOLI, li.....

Letto, confermato, sottoscritto

IL RESPONSABILE STRUTTURA

IL COLLABORATORE

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli del contratto:

- Art. 4 - (Efficacia, decorrenza e durata del contratto)
- Art. 6 – (Recesso e risoluzione)
- Art. 7 – (Proprietà – Riservatezza dei risultati)
- Art. 8 – (Responsabilità)
- Art. 12 – (Foro competente)

IL COLLABORATORE

Il sottoscritto dichiara, altresì, di aver ricevuto copia del Codice di comportamento Nazionale e di Ateneo attualmente vigente, di averli sottoscritti in data odierna, ai sensi del vigente art. 54 del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

Dichiara, altresì, di ricevere copia del Piano di Prevenzione della Corruzione dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, attualmente vigente.

IL COLLABORATORE

All. 6 – Schema tipo di avviso per il conferimento di incarichi di prestazione occasionale

UNIVERSITA' DEGLI STUDI NAPOLI FEDERICO II
(STRUTTURA).....

AVVISO PUBBLICO

VISTO l'art. __ dello Statuto;
VISTO l'art. 7, commi 6 e 6bis, del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.;
VISTO l'art. 3, comma 1, lett. f bis), della L. 14/1/1994, n. 20, così come inserito dall'art. 17, comma 30, del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni in L. n. 102/09;
VISTO l'art. 27 della L. 24/11/2000, n. 340;
LETTA la delibera n. 20/2009/P, trasmessa con nota n. 109 dell'1.3.10 ed assunta al protocollo di questa Amministrazione con il n. 28450 del 5.3.10, con la quale la Corte dei Conti definisce l'ambito di applicazione dell'art. 17, commi 30 e 30bis del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni in L. n. 102/09;
VISTO il vigente Regolamento per l'affidamento di incarichi di lavoro autonomo;
VISTA la L. n. 240 del 30/12/2010 e s.m.i. ed, in particolare, l'art. 18, comma 5, il quale ha definito, in maniera tassativa, alle lettere a), b), c), d), e) ed f), i soggetti che possono partecipare ai gruppi e progetti di ricerca delle Università, qualunque ne sia l'ente finanziatore, e che possono svolgere attività di ricerca presso le Università;
VISTA la legge 6.11.2012, n. 190, e s.m.i. contenente le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
VISTI rispettivamente il Codice di Comportamento Nazionale, e il Codice di Comportamento dell'Ateneo attualmente vigente;
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, attualmente vigente;
ACCERTATA da parte della struttura universitaria conferente la sussistenza di tutti i presupposti di legittimità nonché delle condizioni richieste dal regolamento vigente in materia;
VISTA la delibera n. __ del __ con la quale il Consiglio di _____, per le motivazioni ivi esposte, ha autorizzato l'emanazione di un bando per l'indizione di una procedura di valutazione comparativa, finalizzata al conferimento di n. __ incarichi di prestazione occasionale per _____;
CONSIDERATO che, come esplicitato nella suddetta delibera n. __ del __, alla copertura della spesa necessaria si provvederà con i seguenti fondi iscritti: _____;

DECRETA

Art.1

E' indetta, una procedura di valutazione comparativa finalizzata al conferimento, mediante stipula di contratto di diritto privato, di n. __ incarichi di prestazione occasionale.
La presente procedura di valutazione comparativa sarà resa nota per almeno 10 gg. lavorativi mediante pubblicazione nella sezione informatica dell'Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito web di Ateneo – www.unina.it.

Art.2

Oggetto dell'incarico è lo svolgimento di _____
da effettuare presso _____
nel periodo dal _____ al _____.

Art.3

La prestazione di cui al precedente art. 2 sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato presso _____;

Art.4

L'incarico avrà durata _____ con un compenso lordo complessivo fissato in € _____.
Il compenso, come sopra determinato, sarà corrisposto in un'unica soluzione al termine dell'attività previa valutazione positiva, da parte del Responsabile della struttura, dell'attività svolta.

Art.5

Per l'ammissione alla procedura di valutazione comparativa sono richiesti, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

- 1)
- 2)
- 3)

In ogni caso per l'ammissione alla selezione occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande.

I candidati sono ammessi alla selezione con riserva e l'Amministrazione può disporre, con Decreto _____ motivato, in qualunque fase della presente procedura selettiva, l'esclusione dei candidati per difetto dei requisiti prescritti. L'esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati al candidato mediante affissione nella sezione informatica dell'Albo Ufficiale di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo. Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti notifica ufficiale.

Non possono partecipare alla presente procedura di valutazione comparativa coloro i quali, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero di coniugio, con un professore afferente alla struttura universitaria conferente, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, in applicazione dell'art. 18, comma 1, lettere b) e c), della L. 240/2010 e s.m.i.

Oppure

per gli incarichi conferiti dal Rettore: non possono partecipare alla presente procedura di valutazione comparativa coloro i quali, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero di coniugio con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, in applicazione dell'art. 18, comma 1, lettere b) e c), della L. 240/2010 e s.m.i.

Art.6

La presente procedura consiste in una valutazione comparativa di *curricula* aggiornati. Il punteggio massimo da attribuire al curriculum vitae di ciascun candidato è di 100/100 così ripartiti:

- _____;
- _____;

La valutazione comparativa si intenderà superata se il candidato avrà riportato la votazione di almeno ___/100.

I titoli indicati nel curriculum, pena la non valutazione degli stessi, dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande stabilito al successivo art. 8 e dovranno essere documentati o autocertificati secondo le modalità indicate nel predetto art. 8.

Art. 7

La presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura di valutazione comparativa ha valenza di piena accettazione delle condizioni in essa riportate, di piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto lavorativo nonché di conoscenza e di accettazione delle norme dettate con il vigente Regolamento di Ateneo relativo all'affidamento di incarichi di lavoro autonomo.

Art. 8

La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal candidato, indirizzata all'_____ e deve essere trasmessa, entro e non oltre le ore _____ del decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella sezione informatica dell'Albo ufficiale di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo mediante una delle seguenti modalità:

- consegna a mano, dal ___ al ___ dalle ore ___ alle ___ e, nei giorni di _____ e _____, anche dalle ore ___ alle ___, presso _____ (struttura) sito in Via _____;
- invio, con estensione .pdf, a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: _____.
- con raccomandata A.R.; per tale modalità farà fede la data e l'ora di effettiva ricezione del plico da parte dell'ufficio protocollo e non la data di spedizione della suddetta.

Nella domanda di partecipazione il candidato è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, i seguenti dati:

- d) cognome, nome e codice fiscale;
- e) data e luogo di nascita;

f) possesso dei requisiti prescritti all'art. 5.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito (indicare via, numero civico, città, c.a.p., provincia, numero telefonico, indirizzo e-mail ed eventuale indirizzo di posta elettronica certificata) ai fini di ogni eventuale comunicazione relativa alla procedura selettiva.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di adottare un sistema per l'inoltro delle domande di partecipazione per via telematica. In ciascun avviso sarà specificata la procedura da seguire ivi compresa la modalità di presentazione dei titoli.

Alla domanda deve essere allegato *curriculum vitae* redatto in formato europeo, aggiornato, datato e sottoscritto dal candidato.

Ai fini della valutazione del *curriculum vitae* aggiornato, lo stesso può essere reso con una delle seguenti modalità:

A1) in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R.n. 445/2000 e s.m.i.

Tale dichiarazione dovrà contenere specificamente l'indicazione di ogni elemento utile (es.: natura, oggetto, durata di un incarico, Ente conferente, ecc...) per la valutazione dei titoli da parte della Commissione.

Si ricorda che la dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà non è comunque consentita per le eventuali pubblicazioni a stampa, che dovranno pertanto essere elencate e documentate secondo le modalità previste sotto la lettera A2)

oppure

A2) debitamente comprovato, nei casi consentiti dal DPR n. 445/00 e s.m.i., da documentazione prodotta secondo una delle modalità di seguito indicate:

- 1) in originale;
- 2) in copia autentica, in carta semplice;
- 3) in fotocopia riportante in calce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., che ne attesti la conformità all'originale;

L'Amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorietà rese dai candidati, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.. A tal fine, il candidato è tenuto ad indicare tutte le informazioni necessarie alla verifica.

Si fa presente, altresì, che le dichiarazioni mendaci e la produzione o l'uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Si ricorda, infine, che, ai sensi dell'art. 15, comma 1, della L. n. 183/2001, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti non possono essere esibite ad altra pubblica amministrazione e devono essere sostituite con le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/00 e s.m.i. utilizzando l'allegato 3 del presente bando di selezione.

Art. 9

La Commissione esaminatrice, composta di 3 esperti di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante e nominata dal responsabile della struttura universitaria o dal Rettore per i progetti gestiti dagli uffici dell'Amministrazione Centrale, anche in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 35bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., formula la graduatoria di merito in base ai criteri indicati al precedente art. 6.

Ai componenti della suddetta commissione non spetta alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico.

Art. 10

Il responsabile del procedimento della struttura universitaria conferente o il responsabile dei procedimenti contabili a supporto del Presidente/Direttore dei Centri, effettuata la verifica della regolarità della procedura, ne approva gli atti con provvedimento del Responsabile della Struttura universitaria conferente/Rettore. A parità di votazione totale precede il candidato più giovane di età.

Il provvedimento di approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa è pubblicato nella sezione Informatica dell'Albo Ufficiale di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo. Dalla data di pubblicazione all'Albo, decorrono i termini per eventuali impugnazioni.

Il responsabile della struttura universitaria conferente/Rettore stipula il contratto con il soggetto utilmente collocato in graduatoria.

Tale soggetto, prima della stipula del contratto, sarà tenuto a rendere una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., attestante:

1. il possesso dei requisiti di ammissione prescritti dal presente bando, già a far data dal termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura di valutazione comparativa;

2.di non trovarsi, a far data dal termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura di valutazione comparativa nonché alla data della stipula del contratto, nella situazione di incompatibilità di cui all'art. 18, comma 1, lett. b) e c) della legge 240/2010.

L'efficacia del contratto è sospesa fino all'esito del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti disposto dall'art. 3, comma 1, lett. f bis) della L. n. 20/94, inserito dall'art. 17, comma 30, del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni in Legge n. 102/2009, ed è inibita ai titolari dei contratti ogni attività lavorativa oggetto dell'incarico nelle more dell'esito del predetto controllo.

Napoli,

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

Al. 7- Schema tipo di contratto di prestazione occasionale

UNIVERSITA'.....
STRUTTURA (indicare: Dipartimento, Centro, etc)

PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE

TRA

La struttura..... (indicare: Dipartimento, Centro, etc.) dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, Codice fiscale n....., con sede inrappresentato dal..... (indicare il responsabile della struttura), nato/a a..... il....., di seguito indicato come "....."

E

Il/La dott./dott.ssa....., codice fiscale..... nato/a a..... il..... di seguito indicato come "Collaboratore"

PREMESSO

- che la struttura (indicare: Dipartimento, Centro, etc.) ha la necessità di affidare un incarico di prestazione occasionale concernente una prestazione straordinaria e saltuaria, nell'ambito del progetto.....;
- Che con delibera del.....(indicare l'organo collegiale della struttura conferente: Consiglio di Amministrazione, Consiglio di Dipartimento, Comitato Direttivo, etc.), n....del....è stata autorizzata l'indizione di una procedura di valutazione comparativa finalizzata al conferimento di n..... incarichi di prestazione occasionale, ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo;
- che con provvedimento del.....(indicare organo proponente: Direttore di Dipartimento, Direttore del Centro, etc.) è stata indetta apposita procedura di valutazione comparativa, per titoli, a seguito della quale è risultato utilmente collocato in graduatoria il/la dott./dott.ssa....., giusto decreto (indicare l'organo che approva gli atti e la graduatoria finale: Direttore di Dipartimento, Direttore del Centro, etc);
- che il..... (indicare il responsabile della struttura conferente: Rettore, Direttore di Dipartimento, Direttore del Centro, etc.), con proprio provvedimento del, ha formalizzato il conferimento dell'incarico di prestazione occasionale per lo svolgimento dell'attività prevista dal successivo art.2;
- che è stata accertata da parte della struttura universitaria conferente la sussistenza di tutti i presupposti di legittimità nonché delle condizioni richieste dal regolamento vigente in materia;
- che, a seguito del procedimento svolto, il/la dott./dott.ssa.....possiede le competenze professionali necessarie per lo svolgimento dell'incarico pienamente corrispondenti alle esigenze del progetto;
- che il/la dott./dott.ssaha reso le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di notorietà ai sensi del DPR 445/00 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che il/la dott./dott.ssa.....ha fornito i dati soggettivi necessari per l'applicazione delle vigenti norme fiscali, previdenziali ed assistenziali;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.

ART.1 – RAPPORTO Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del c.c., un contratto di prestazione occasionale consistente nello svolgimento di una attività straordinaria e saltuaria con le modalità ed i termini di seguito convenuti.

ART. 2 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Nell'ambito del progetto(indicare il progetto), sotteso al conferimento dell'incarico l'oggetto della prestazione è il seguente:

Il "Collaboratore" si impegna a:

(1).....

1) Descrivere l'oggetto della prestazione che l'incarico deve effettuare.

ART. 3 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Il Collaboratore si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa.

Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica, in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartitegli, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati. L'incarico di cui sopra dovrà essere eseguito secondo le indicazioni e le richieste che saranno impartite.

ART. 4 – EFFICACIA DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

L'efficacia del presente contratto è sospesa fino all'esito del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f bis) della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Nel caso in cui la Corte dei Conti si pronunci sulla non legittimità del presente contratto e/o degli atti presupposti e precedenti, il contratto si risolverà con effetto retroattivo alla data di sottoscrizione del presente contratto. Nulla sarà dovuto al contraente.

Nel caso in cui la Corte dei Conti si pronunci sulla legittimità del presente contratto lo stesso acquisterà efficacia dal momento della comunicazione da parte della Corte ovvero decorsi inutilmente i termini di cui all'art. 3, comma 2, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e dell'art. 27 della Legge n. 340 del 24 novembre 2000.

L'incarico dovrà essere portato a termine entro il termine del.....decorrente dalla data di cui al precedente comma 3 del presente articolo, salvo che le parti concordino un diverso termine iniziale che non potrà essere antecedente alla comunicazione dell'esito del controllo della Corte dei Conti e dovrà essere coerente con la durata del progetto. Il contratto terminerà con la consegna di....(2).

Qualora il progetto/programma/obiettivo per il quale è stato stipulato il presente contratto sia completato/raggiunto nelle more del procedimento di cui al comma 1 del presente articolo, il contratto potrà essere risolto con effetto retroattivo alla data di sottoscrizione del presente contratto. Nulla sarà dovuto al contraente.

2) Indicare il risultato che il prestatore deve fornire (prodotto, relazione scientifica, parere ecc....).

ART. 5 – COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITA' DI PAGAMENTO.

Le parti convengono che il compenso dovuto per l'espletamento della collaborazione viene determinato in €(3).....(€(4).....), al lordo delle ritenute fiscali e degli eventuali contributi previdenziali a carico del percipiente, da corrispondersi come segue:.....(5).

Il suddetto compenso sarà corrisposto, previo accertamento della regolare esecuzione della prestazione da parte del Responsabile del Progetto, su presentazione di nota di debito o fattura.

Il compenso dovrà essere erogato con bonifico bancario entro..... giorni successivi alla consegna del.....(6)

Questa Università non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazioni alle modalità di pagamento non portate a conoscenza con mezzi idonei.

Il compenso suddetto rientra ai fini del trattamento fiscale tra i redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente in base all'art.67, comma 3 lett.l) del TUIR e ss.mm.ii. Ai fini IRPEF, questa Università effettuerà pertanto, una ritenuta d'acconto del 20% all'atto della corresponsione del compenso ai sensi

dell'art.25 del DPR 600/73. Il collaboratore dovrà, quindi, autonomamente, adempiere ai conseguenti obblighi fiscali quali la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il suddetto compenso si intende omnicomprensivo delle spese di qualsiasi natura che il collaboratore dovesse sostenere per l'espletamento dell'incarico.

3)Indicare l'importo in cifre.

4)Indicare l'importo in lettere.

5) indicare se il pagamento è in un'unica soluzione al termine dell'attività o se è prevista la corresponsione di un pagamento intermedio.

6) Indicare il risultato che il prestatore deve fornire (prodotto, relazione scientifica, parere ecc....).

ART. 6 - RECESSO E RISOLUZIONE

L'Università si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente contratto, corrispondendo al collaboratore il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

Il collaboratore può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con preavviso scritto di almeno.....giorni, solo al fine di evitare pregiudizio all'Ente. In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

In caso di recesso da parte del collaboratore, senza rispetto del termine di preavviso pattuito, al compenso come sopra determinato si applicherà, a titolo di penale, una detrazione pari al 10% di quanto spettante, salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore.

Qualora il collaboratore non adempia puntualmente all'incarico affidatogli, lo stesso verrà invitato a provvedervi entrogiorni, trascorsi inutilmente i quali il contratto è risolto di diritto, salvo il diritto dell'Università al risarcimento del danno.

Il presente contratto è, altresì, risolto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento nazionale e dal Codice di comportamento dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, vigente nell'Ateneo, accertata e confermata dal _____(Responsabile della struttura universitaria conferente).

ART. 7 – PROPRIETA', RISERVATEZZA DEI RISULTATI

Il lavoro svolto ed il risultato dello stesso sono di esclusiva proprietà del..... (indicare la struttura conferente: dipartimento, Centro, etc...).

Pertanto il collaboratore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni, se non con espressa preventiva autorizzazione scritta ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto del.....(indicare la struttura conferente).

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui il collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui trattasi dovranno considerarsi riservati.

ART. 8 – RESPONSABILITA'

Il.....(indicare il soggetto/struttura conferente) nonché l'Università sono esonerati da ogni responsabilità in relazione a danni causati dall'incaricato a persone/o cose in corso di contratto.

ART. 9 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e segg. del codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile.

ART. 10 – SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 5, comma 2, del DPR 26 aprile 1986 n. 131. Le eventuali spese di registrazione e di bollo cedono a carico del collaboratore.

ART. 11 –TUTELA DATI PERSONALI

Per la tutela del collaboratore, rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le disposizioni di cui al Dlgs 30 giugno 2003, n. 196 nonché del vigente Regolamento di Ateneo per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del d.lgs. 196/2003.

ART. 12 – FORO COMPETENTE Per eventuali controversie il collaboratore dichiara di accettare la competenza del Foro di(...)(7)

7) Indicare la località del foro competente (generalmente la Città sede dell'Ente stipulante).

NAPOLI, li.....

Letto, confermato, sottoscritto

IL RESPONSABILE STRUTTURA IL COLLABORATORE

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli del contratto:

Art. 4 - (Efficacia, decorrenza e durata del contratto)

Art. 6 – (Recesso e risoluzione)

Art. 7 – (Proprietà – Riservatezza dei risultati)

Art. 8 – (Responsabilità)

Art. 12 – (Foro competente)

IL COLLABORATORE

Il sottoscritto dichiara, altresì, di aver ricevuto copia dei Codici di comportamento Nazionale e di Ateneo, attualmente vigente, di averli sottoscritti in data odierna, ai sensi del vigente art. 54 del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

Dichiara, altresì, di ricevere copia del Piano di Prevenzione della Corruzione dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, attualmente vigente.

IL COLLABORATORE
